

PARTE SPECIALE

B

REATI SOCIETARI

INDICE

Premessa	pag. 4
Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001 - Reati societari	pag. 7
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	pag. 8
Fatti di lieve entità (art. 2621 <i>bis</i> c.c.)	pag. 9
False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)	pag. 9
Funzioni coinvolte nella predisposizione bozza di bilancio	pag. 12
Soggetti coinvolti	pag. 12
Controlli in essere	pag. 13
Possibili modalità attuative dell'illecito	pag. 15
Principi Procedurali migliorativi	pag. 15
Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001 - Reati societari	pag. 18
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	pag. 19
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	pag. 19
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	pag. 20
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	pag. 20
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	pag. 21
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	pag. 21
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	pag. 22
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	pag. 22
Soggetti coinvolti	pag. 22

Prassi aziendali	pag. 23
Procedure migliorative	pag. 24
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	pag. 27
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	pag. 28
Falso in prospetto (art. 173 <i>bis</i> T.U.F.)	pag. 30
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.)	pag. 30
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)	pag. 31
Sanzioni amministrative abuso di informazioni privilegiate (art. 187 <i>bis</i> T.U.F.)	pag. 32
Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)	pag. 33
Sanzioni amministrative manipolazione del mercato (art. 187 <i>ter</i> T.U.F.)	pag. 33

Premessa

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 prende in considerazione plurimi reati societari, così come riformulati dal D. Lgs. n. 61/2002 e dalla L. 262/2005, contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 *ter* del Decreto in questione, la nuova lettera *s-bis*) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

L'art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto *ex art.* 319 *quater* c.p..

In relazione alla commissione di taluno di questi reati da parte di soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede la sola applicazione a questo di sanzioni pecuniarie.

A carico dell'ente non è invece prevista l'applicazione (in via definitiva o cautelare) di sanzioni interdittive.

La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di GENERAL COM S.p.A. (di seguito, anche, la "Società") considerate "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che sono stati sottoposti all'attenzione dei responsabili dei processi e delle funzioni individuati.

Successivamente i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati durante apposite interviste.

Le informazioni sono state così raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Vertice, da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari ascrivibili all'ente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con GENERAL COM S.p.A., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni della Società, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *il Codice Etico*
- *le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e dei documenti collegati*
- *il piano dei conti di contabilità generale*
- *ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in GENERAL COM S.p.A..*

Ai consulenti, ai *partners* e ai volontari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI

EX D. LGS. N. 231/2001

REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% .

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni loro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Art. 2621 bis c.c.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI

Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta

situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio

dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni loro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

FUNZIONI COINVOLTE NELLA PREDISPOSIZIONE

BOZZA DI BILANCIO

Soggetti coinvolti

Dall'analisi dei questionari, dei documenti ricevuti (Verbali CdA, Statuto, ecc..) e dalle interviste effettuate si evince che l'attività di predisposizione della bozza di bilancio è gestita dalle funzioni interne all'Ufficio contabilità coadiuvate costantemente dalla Società di Revisione, dal Consulente Fiscale e con il coinvolgimento (laddove necessario) delle funzioni amministrative della Società Controllante. Il processo di definizione del Bilancio può essere riassunto dal presente Flow Chart:

CONTABILITÀ GENERALE

DIREZIONE AMM.VA

CONSIGLIERI DELEGATI

APPROVAZIONE BILANCIO CDA E ASSEMBLEA

In relazione alle attività potenzialmente a rischio di reato, i soggetti indicati svolgono i seguenti compiti:

- L'Ufficio Contabilità, suddiviso in ciclo attivo, ciclo passivo e tesoreria come da organigramma aziendale funzionale e referenziale unitamente al mansionario, provvede a fornire i dati per le chiusure di periodo inserendo tutte le rilevazioni contabili durante l'esercizio.
- L'Ufficio Amministrativo: composto dal Responsabile e da due figure contabili, rileva le scritture di assestamento, verifica la corretta definizione delle poste di bilancio e della prima bozza del Bilancio di esercizio. Inoltre, verifica, implementa e corregge la 1° bozza di Bilancio da sottoporre ai Consiglieri Delegati per l'opportuna

disamina da parte sua. In questa fase la Società di Revisione esterna ed il consulente fiscale di riferimento sono parte integrante del processo di formazione del bilancio unitamente ai pareri della Capogruppo.

- Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività necessarie alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio, svolge attività di verifica della II bozza di bilancio, al fine di renderla definitiva e pronta all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, con la supervisione della Società di Revisione e del fiscalista esterno.

Controlli in essere

Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate da riferimenti normativi (principi contabili nazionali, risoluzioni, ecc...) e dalla disciplina fiscale vigente, da procedure formalizzate e/o in corso di formalizzazione, nonché da prassi consolidate.

Dalle indagini effettuate si evince che esistono differenti livelli di controllo che vengono effettuati, garantendo così l'efficacia necessaria agli scopi di cui alla presente Parte Speciale e nello specifico:

- il primo viene effettuato dall'Ufficio Contabilità, il quale verifica la correttezza dei dati contabili inseriti durante l'esercizio, attraverso l'esame della documentazione conservata agli atti.
- Il secondo viene effettuato dall'Ufficio Amministrativo e si concretizza nella stesura della 1° bozza del bilancio di esercizio insieme al Consulente Fiscale e alla Società di Revisione.
- Il terzo consta nella verifica della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale la rende definitiva e pronta per la presentazione, all'Assemblea dei Soci.

In merito ai corretti principi contabili da utilizzare al fine della predisposizione del bilancio di esercizio, vengono diffuse istruzioni verbali e scritte anche da parte dello studio di consulenza fiscale, al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla approvazione al deposito e pubblicazione, è disciplinata da regole interne di archiviazione da formalizzare. Tali regole rispettano i principi stabiliti dalla legge.

Per ogni operazione contabile è conservata agli atti tutta la necessaria documentazione ed è possibile risalire alla funzione che ha effettuato la registrazione.

Il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, vengono regolarmente informati della convocazione delle assemblee.

Vengono, inoltre, trasmessi al Collegio Sindacale i documenti necessari al fine di poter effettuare le relative verifiche.

Il Consiglio di Amministrazione approva i criteri di valutazione delle poste di bilancio prima della redazione dello stesso.

La preventiva approvazione dei criteri di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione limita la discrezionalità nella scelta dei principi di redazione del bilancio d'esercizio.

Il sistema amministrativo - contabile, pur necessitando di alcuni interventi di natura formale, può essere considerato assolutamente affidabile e in grado di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con GENERAL COM S.p.A..

Possibili modalità attuative dell'illecito

In funzione delle analisi svolte, dei questionari compilati e delle interviste effettuate e dei controlli, tra l'altro, posti in essere dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, si evidenziano gli eventuali rischi collegabili a possibili condotte illecite:

- eventuale esposizione di poste di bilancio inesistenti, laddove predisposte da soggetti che ricoprono funzioni apicali;
- eventuale determinazione di poste di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili. I saldi di bilancio più a rischio in questa possibile condotta illecita sono quelli oggetto di stima e valutazioni;
- eventuale omissione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La presenza di procedure informali e prassi oramai consolidate e, tra l'altro, dei controlli effettuati dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale consente di ritenere fortemente attenuato il rischio di cui sopra.

Principi Procedurali migliorativi

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, possono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettarli nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari di GENERAL COM S.p.A., passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

La Società, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, deve implementare, a livello procedurale, i seguenti principi deontologici e criteri operativi, già osservati (come si evince dall'organigramma societario) e di seguito indicati:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni anche all'interno dell'ufficio contabilità;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario - FORMALIZZATO - delle date di chiusura del Bilancio;
- i responsabili delle aree coinvolte nei processi di formazione della bozza del progetto di Bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e controllo dei dati e delle informazioni trasmessi;
- il Responsabile Amministrativo di GENERAL COM S.p.A., compatibilmente con le esigenze aziendali e nei limiti dell'autonomia di cui gode, deve predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione deve curare, inoltre, sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici;
- il Responsabile Amministrativo è tenuto, nei limiti della sua funzione e dei dati a sua conoscenza, a rilasciare un'apposita dichiarazione

attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa; tale dichiarazione deve, altresì, attestare l'insussistenza di elementi di cui è a conoscenza il Responsabile Amministrativo da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti; inoltre deve certificare il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo; tale dichiarazione deve essere successivamente trasmessa in copia all'OdV.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI

EX D. LGS. N. 231/2001

REATI SOCIETARI

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
(abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Falso in prospetto (art. 173 *bis* T.U.F.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Sanzioni amministrative abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* T.U.F.)

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Sanzioni amministrative manipolazione del mercato (art. 187 *ter* T.U.F.)

IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE

Art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Soggetti coinvolti

Premesso che per ogni operazione sul capitale sociale, potenzialmente lesiva della sua integrità, sono previsti una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, quali la stesura di verbali e reports scritti che riportano l'attività svolta, il coinvolgimento del Collegio Sindacale e la verifica delle relative clausole statutarie si ritiene opportuno procedere alla disamina dei singoli reati sovra esposti al fine di una adeguata mappatura dei rischi cui potrebbe incorrere GENERAL COM S.p.A..

I soggetti che possono essere coinvolti nei reati sopra riportati sono esclusivamente gli amministratori, anche di fatto, ad eccezione del reato di Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), nel quale sono coinvolti i responsabili della revisione, del reato di Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), nel quale sono coinvolti anche i soci e del reato di Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), nel quale sono coinvolti tutti i soggetti.

Prassi aziendali

Dall'analisi dei questionari e dalle informazioni ricevute emerge che le attività di controllo sulla gestione sono disciplinate da prassi aziendali, conformi alle disposizioni del codice civile.

Di seguito vengono riportati i passaggi previsti dalle citate prassi aziendali, suddivise per rischio di reato:

- Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali:
 - trasmissione entro termini definiti e adeguati al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee o comunque sui quali il Sindaco è chiamato ad esprimere il proprio parere.
- Operazioni sul capitale sociale:
 - ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la sua integrità, quali, ad esempio, la restituzione dei conferimenti, la distribuzione di utili e/o riserve, le operazioni di sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e le operazioni straordinarie, viene sottoposta a parere obbligatorio e ad esplicita approvazione da parte del Consiglio di

Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale a cui viene richiesta una preventiva valutazione;

- nei casi in cui tali attività possano potenzialmente cagionare un danno ai creditori viene richiesto un ulteriore parere ai soci.

- Attività assembleare:

- la predisposizione di documenti, la preparazione delle riunioni assembleari e gli adempimenti di carattere societario, sono conformi alle relative disposizioni del codice civile.

Procedure migliorative

L'osservanza di prassi non garantisce in modo soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalle fattispecie incriminatrici sopra riportate.

Si ritiene, pertanto, opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedure delle prassi sopra indicate, l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - dei seguenti controlli:

- Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali:

- occorre individuare e formalizzare i ruoli e le responsabilità aziendali relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei documenti societari e alla loro archiviazione;
- è opportuno individuare una figura aziendale deputata a ricevere tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione o ai suoi organi delegati, proveniente dai soci e/o dal Collegio Sindacale;
- occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativamente ai flussi informativi delle attività in questione.

- Operazioni sul capitale sociale:
 - tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività che possono potenzialmente comportare la lesione dell'integrità del capitale sociale della Società (e in generale del patrimonio sociale nonché dei diritti di informativa dei soci) devono essere preventivamente individuati;
 - tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività sopra citate sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni in merito;
 - il Collegio Sindacale deve verificare in particolare, che le predette operazioni non avvengano al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal codice civile e che non pregiudichino i diritti dei creditori. Deve, inoltre, rilasciare preventivo parere favorevole sulla liceità e correttezza delle iniziative;
 - è, altresì, opportuno prevedere livelli di responsabilizzazione differenti per ciascun soggetto coinvolto nelle citate operazioni, in relazione alla effettiva attività svolta (redazione documenti informativi, *business plan*, ecc.);
 - occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione. A tal fine è necessario predisporre disposizioni aziendali dirette al personale coinvolto nelle attività di predisposizione e archiviazione dei documenti contabili, dei prospetti e degli altri documenti relativi alle operazioni citate.

- Attività assembleare:
 - occorre formalizzare un regolamento assembleare;

- è necessario definire regole formalizzate per il controllo dell'esercizio di voto e per il controllo della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto;
- è, altresì, opportuno formalizzare le disposizioni aziendali in termini di responsabilità e ruoli relativi alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea.

AGGIOTAGGIO

Art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Stante l'inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi procedurali da osservare e concretizzare in apposita procedura:

- approvazione di un regolamento interno per la comunicazione all'esterno di fatti e/o circostanze rilevanti della Società, a titolo esemplificativo: trattative per acquisti o cessione di *asset* significativi;
- gestione delle informazioni concernenti la Società rimessa al Consiglio di Amministrazione, previa descrizione dell'operazione predisposta dalle funzioni aziendali direttamente a conoscenza dei fatti oggetto di comunicazione.

Con riferimento alla realizzazione del reato attraverso il compimento di operazioni simulate o altri artifici si ritengono sufficienti le indicazioni procedurali indicate ai fini della prevenzione degli altri reati societari, posti a tutela del patrimonio e del capitale sociale.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Stante l'inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi procedurali da osservare e concretizzare in apposita procedura:

- individuazione di un soggetto deputato a ricevere tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione, relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, nonché alla esibizione o comunicazione degli stessi. Tale soggetto è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nei documenti messi a disposizione delle Autorità;
- previsione di termini definiti e adeguati per la trasmissione all'Autorità di Vigilanza di tutti i dati e i documenti necessari al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, in modo da garantire una piena collaborazione da parte di GENERAL COM S.p.A. nei confronti delle Autorità;
- tracciabilità dell'iter procedurale relativamente ai flussi informativi tra il soggetto responsabile delle comunicazioni e le Autorità pubbliche di vigilanza.

FALSO IN PROSPETTO

Art. 173 bis T.U.F.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Art. 2629 bis c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 184 T.U.F.

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

SANZIONI AMMINISTRATIVE **ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Art. 187 bis T.U.F.

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 185 T.U.F.

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni
 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
-

SANZIONI AMMINISTRATIVE **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

Art. 187 ter T.U.F.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione

delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Le condotte punite da tali reati si configurano esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione.

Le attuali caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.